

Mercoledì 16 gennaio 2013

b) **il punto 4 è soppresso.** [Em. 26]

c) **il punto 5 è sostituito dal seguente:**

«5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale.»

[Em. 27]

8) Nell'allegato II, il punto 7 è ~~sostituito dal seguente:~~**soppresso.**

«7. Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis.»

[Em. 28]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

P7_TA(2013)0010

Conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti relativo al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya — Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (13582/2012 — C7-0323/2012 — 2012/0120(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/25)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (13582/2012),
- visto il protocollo addizionale di Nagoya — Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza adottato il 15 ottobre 2010 in occasione della plenaria della quinta conferenza delle parti in quanto riunione delle parti del protocollo (COP/MOP 5) a Nagoya e firmato dall'Unione l'11 maggio 2011 (13583/2012),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0323/2012),

Mercoledì 16 gennaio 2013

- visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0429/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P7_TA(2013)0012

Agenzie di rating del credito*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)0747 — C7-0420/2011 — 2011/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 440/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0747),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0420/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0221/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

⁽¹⁾ GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 68.